

**N. R.G. 572/2025**

Il g.u.  
all'esito della discussione orale,  
visto l'art. 281 *sexies* ult.co.c.p.c.,



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di PESARO**

ha pronunciato *ex art. 281 sexies* ult. co. c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **572/2025**

promossa da:

*Parte\_1* rappresentata e difesa dall'Avv. MULINELLI BRIGIDA

**PARTE OPPONENTE**

contro

*Controparte\_1* rappresentata e difesa dall'Avv. CINUS STEFANIA

**PARTE OPPOSTA**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per parte opponente**

- 1) in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza di codesto Giudice per le motivazioni di cui in premessa e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 117 reso in data 18.02.25 dal Giudice Unico del Tribunale di Pesaro.
- 2) Solo nella denegata ipotesi in cui venga disattesa l'eccezione di incompetenza, nel merito:

- A) accertare e dichiarare, la insussistenza del credito azionato da *Controparte\_1* nei confronti della *Parte\_1* privo dei requisiti della certezza, liquidità e esigibilità e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 117 reso dal Giudice Unico del Tribunale di Pesaro in data 18.02.25, emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.;
- B) in via riconvenzionale, revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale di *Controparte\_1* e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno in favore di *Parte\_1* quantificato, ad oggi, nella somma di € 234.410,50 e, conseguentemente, al pagamento della predetta somma;
- C) nell'ipotesi in cui non fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale di *CP\_1* *CP\_1* e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno in favore di *Parte\_1* quantificato nella somma di € 234.410,50 e, di conseguenza, al pagamento della somma di € 146.368,27, ovvero € 234.410,50 detratti € 88.042,23 di cui al decreto ingiuntivo;
- D) condannare la *Controparte\_1* ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per i motivi di cui in premessa;
- 3) In ogni caso condannare, altresì, la *Controparte\_1* al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre oneri di legge.

### **Per parte opposta**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le ragioni tutte sopra esposte e/o per quelle diversamente ritenute di giustizia,

IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO:

Dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto

IN RITO E NEL MERITO:

- Rigettare l'avversaria eccezione di incompetenza del Tribunale adito risultando la stessa del tutto infondata atteso che il credito azionato ed opposto attiene ad altro e diverso accordo contrattuale

intervento tra le parti oggi in lite con esclusione di qualsiasi riferibilità al medesimo di una clausola compromissoria;

- Rigettare integralmente l'opposizione avversaria, ivi compresa la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti di *Controparte\_1* in quanto destituita di fondamento fattuale e giuridico e per l'effetto confermare in toto la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 117/2025 reso dal Tribunale di Pesaro nell'ambito del procedimento iscritto al n. r.g. 256/2025
- Condannare in ogni caso la *Parte\_1* in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento di tutte le spese diritti ed onorari di causa.

#### MOTIVI

1) Mediante atto di citazione la *Parte\_1* proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 117/25, emesso dal Giudice Unico di Pesaro in data 18.2.25, notificatogli in pari data da *Controparte\_1*. Detto decreto veniva emesso per il pagamento della somma di € 88.042,23, oltre interessi di legge, spese liquidate di procedura e successive.

Deduceva l'opposto che le somme riportate dal decreto fondassero su fatture insolute sulla base di un contratto di subappalto e facessero riferimento ad un solo rapporto contrattuale determinato temporalmente.

Da parte sua l'opponente eccepiva invece che il rapporto contrattuale iniziale contenesse una clausola compromissoria temporalmente ultrattiva, in quanto l'originario contratto che la prevedeva era semplicemente stato aggiornato più volte nelle lavorazioni da eseguirsi, mantenendo immutate le restanti clausole.

Alla luce della formulata *exceptio compromissi* la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art 281 sexies ult.co.cpc

2) L'eccezione sollevata non appare fondata.

Il contratto di subappalto del 18.10.2023 contiene una articolata regolamentazione da riferirsi alle lavorazioni previste all'art 2.

Al successivo art 12 il contratto effettivamente stabilisce:

**Art.12-Foro competente e modalità di risoluzione delle controversie**

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente atto al tentativo di conciliazione previsto dal servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento. Il presente contratto è disciplinato e regolato interamente dalla legge italiana, inoltre la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano e la sede sarà Milano.

Gli atti successivi allegati da parte opponente, e che si affermano integrativi del rapporto iniziale, sono la scrittura 18.12.23 e la scrittura 8.1.24 ( gli altri si presentano come preventivi ).

Tali atti, potenzialmente in grado di intervenire a modifica ed integrazione della scrittura iniziale del 18.10.2023, tuttavia, non riportano la sottoscrizione di entrambi i contraenti, sicchè appare impossibile considerare gli stessi alla stregua di validi rapporti incidenti sull'originario contratto di appalto in forma scritta.

Dovrà allora dedursene che la clausola compromissoria non potrà che rimanere confinata a quell'unico rapporto contrattuale iniziale e che, le successive attività, dovranno essere imputate ad uno o più successivi e diversi rapporti, che, sia pur strettamente collegati o collegabili al primo, hanno esistenza autonoma e propria, con conseguente intrasmissibilità della clausola compromissoria qui esaminata.

Si osserva, in aggiunta, che parte opposta viene a dar atto dell'avvenuto integrale pagamento delle prestazioni eseguite in forza del contratto iniziale, che deve considerarsi del tutto esaurito, ciò rafforzando l'autonomia dei successivi eventuali rapporti.

Alla luce di quanto sopra l'eccezione di incompetenza del tribunale adito deve essere rigettata e disposta la remissione in istruttoria al fine di procedere con l'ulteriore attività in favore delle domande rispettivamente introdotte.

Spese alla definitiva.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sullo specifico punto, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta l'eccezione di incompetenza del tribunale adito non essendo la causa devoluta alla competenza arbitrale;
- 2) rimette in istruttoria come da separata ordinanza;
- 3) spese alla definitiva.

Sentenza resa *ex articolo 281 sexies ult. co. c.p.c*

Pesaro, li 7 ottobre 2025

Il Giudice  
Gianfranco Tamburini